



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



**COMITATO REGIONALE SICILIA**



Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808461  
Fax 0916808462  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

**STAGIONE SPORTIVA 2016/2017  
COMUNICATO UFFICIALE N° 346 CSAT 26  
DEL 28 MARZO 2017**

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

**COMUNICAZIONE**

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

### APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Gianfranco Vallelunga, dal Dott Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del sig. Vito Di Paola, rappresentante A.I.A., nella riunione del giorno 28 marzo 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

#### **Procedimento n.115/A**

A.D. POL. BONAGIA S.ANDREA (TP) – richiesta atti gara campionato Calcio 5 Serie “D” Favignana/Pol. Bonagia S.Andrea del 01/02/2017.

La società A.D. Pol. Bonagia S.Andrea ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe, con nota del 17/02/2017, al fine della proposizione di appello avverso provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice di prime cure. La predetta società non ha tuttavia fatto pervenire i motivi di appello nei termini di cui agli articoli 36 comma 2 e 46 comma 4 del C.G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S.,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il proposto gravame e dispone l'addebito della tassa reclamo non versata pari a € 130,00=

#### **Procedimento n.131/A**

S.P.D. BRANCIFORTI (EN) avverso omologazione risultato gara - Campionato Juniores Girone “A”, Gara Troina/Branciforti del 06/03/2017 – C.U. n. 40 del 09/03/2017 della Delegazione Provinciale di Catania.

Con tempestivo gravame la S.P.D. Branciforti impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che nel rigettare il reclamo presentato dalla odierna reclamante ha omologato il risultato conseguito in campo.

Sostiene, in buona sintesi, la reclamante che le plurime irregolari sostituzioni dell'assistente di parte, effettuate dall'A.S.D. Troina, hanno determinato delle irregolarità tali da comportare la perdita della gara.

In particolare la S.P.D. Branciforti sostiene che la presenza in campo del sig. Comico quale assistente di parte, nonostante fosse stato appena sostituito, ha fatto sì che per alcuni minuti il Troina abbia giocato in 12.

A tal fine ha chiesto di produrre ritrazioni fotografiche e di ammettersi prova testimoniale per comprovare quanto fin qui sostenuto.

Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante, assistita dal proprio legale, avendone fatto tempestiva e regolare richiesta, che ha infine insistito per l'assegnazione

di gara vinta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibili le richieste istruttorie avanzate dalla reclamante in quanto per un verso non ne ricorrono, per quanto riguarda le ritrazioni fotografiche, i presupposti di cui all'art. 35 comma 1.2 del C.G.S. mentre per altro verso nel giudizio di appello non sono ammesse prove testimoniali, basandosi esso solo sui documenti ufficiali ed in particolare sulle risultanze del referto di gara e dell'eventuale supplemento redatto dall'arbitro, che ai sensi dell'art.35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso della gara.

In particolare dalla lettura di detti atti si evince che durante l'intervallo la Soc. Troina sostituiva l'assistente sig. Cantagallo con il sig. Sassano, iscritto in elenco come dirigente accompagnatore.

Il Direttore di gara, accortosi della sostituzione, riferisce di avere chiesto spiegazioni, ed appreso che il sig. Cantagallo non era più nelle condizioni di assolvere al proprio compito faceva proseguire il sig. Sassano nella predetta funzione.

Lo stesso direttore di gara nega però che il sig. Sassano possa essere stato, a sua volta sostituito nella sua funzione da qualche giocatore.

Ciò posto il gravame è palesemente infondato. Infatti, ai sensi del comma 2 dell'art. 63 delle N.O.I.F. quando non sono previsti guardalinee (rectius assistenti) ufficiali, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica.

Tale ultima circostanza, peraltro, non risulta specificatamente contestata dalla reclamante risolvendosi, pertanto, la sostituzione dell'assistente senza la preventiva autorizzazione del direttore di gara in una mera irregolarità formale che non refluisce sull'esito della gara.

Solo per completezza della decisione si rileva che ove fosse stata confermata l'affermazione della reclamante circa una ulteriore sostituzione dell'assistente con un calciatore appena sostituito ciò non avrebbe comportato, comunque, alcuna irregolarità tale da incidere a posteriori sul risultato della gara, in quanto un calciatore che abbia preso parte al gioco può essere incaricato delle funzioni di assistente di parte purché non sia stato espulso, mentre non è di contro consentito ad un calciatore che abbia iniziato la gara come assistente a prendervi poi parte, salvo che non si tratti di una gara di attività ricreativa o di Settore Giovanile e Scolastico (vedi Regolamento del Giuoco e Guida pratica dell'A.I.A. ed. 2016).

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

### **Procedimento n.133/A**

A.S.D. GREEN TUSA (ME) avverso ripetizione gara - Campionato 3<sup>a</sup> Cat., Gara Nuova Oliveri/ Green Tusa del 05/03/2017 – C.U. n.72 del 10/03/2017 Delegazione Barcellona Pozzo di Gotto.

Con appello ritualmente inviato l'A.S.D. Green Tusa, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore impugna la decisione assunta dal Giudice

Sportivo Territoriale in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che i propri calciatori sono stati oggetto di una vera e propria aggressione da parte dei calciatori della consorella con la conseguenza che alla Nuova Oliveri deve essere assegnata gara perduta per 0-3.

Nulla è pervenuto da parte della Soc. Nuova Oliveri.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale letto il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 30' del 2° tempo è stato espulso il calciatore della Nuova Oliveri sig. Giuseppe Lembo, per somma di ammonizioni.

Una volta notificato il provvedimento disciplinare il predetto calciatore assumeva un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

Nel medesimo frangente, riferisce ancora l'arbitro, alcuni calciatori della Nuova Oliveri assumevano dapprima un comportamento irrispettoso e minaccioso nei confronti dei calciatori avversari e subito dopo li aggredivano fisicamente.

In particolare il direttore di gara individuava il calciatore n.9 della Soc. Nuova Oliveri sig. Anthony Genovese aggredire un calciatore avversario nonostante alcuni compagni cercassero di trattenerlo, così come individuava i calciatori n.14 sig. Nasisi Giovanni e n.17 sig. Bellassai Luigi entrambi della Nuova Oliveri colpire con calci e pugni i calciatori avversari.

Inoltre a poca distanza l'arbitro notava che il n.10 della Nuova Oliveri sig. Giuseppe Giorgianni ed il n.5 della Green Tusa sig. Mazza Paolo si spintonavano e si insultavano reciprocamente.

A questo punto l'arbitro decretava la sospensione definitiva della gara atteso che, ove avesse assunto i relativi provvedimenti disciplinari, la Nuova Oliveri si sarebbe trovata con un numero inferiore di calciatori a quello minimo utile per proseguire la gara.

Ciò posto il gravame deve essere accolto in quanto contrariamente a quanto asserisce il giudice di prime cure la decisione assunta dal direttore di gara è conforme a regolamento e va condivisa, traendo origine dalla constatata necessità di procedere alle espulsioni di ulteriori quattro calciatori della Soc. Nuova Oliveri e di uno soltanto della Soc. Green Tusa.

In considerazione di ciò la Nuova Oliveri, già in dieci per l'espulsione del calciatore sig. Giuseppe Lembo, avvenuta in origine degli incidenti di che trattasi, si sarebbe trovata con un numero di partecipanti alla gara inferiore a quello stabilito dal regolamento (sei anziché sette).

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto l'art 17 commi 1 e 4 lett. b) del C.G.S. assegna gara perduta alla Soc. Nuova Oliveri con il risultato di 0 - 3

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

### **Procedimento n.136/A**

A.S.D. FURNARI PORTOROSA (ME) avverso squalifica per 6 gare al calciatore Calderone Santi Roberto - campionato 1^ Categoria Gir. "C", gara A.S.D. Furnari Portorosa/Polisportiva Gioiosa del 11.3.17 – Comunicato Ufficiale n. 328 del 15/03/17.

La Società A.S.D. Furnari Portorosa ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe, chiedendo una riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore.

Nella ricostruzione offerta dall'appellante si contestano i fatti così come descritti dall'arbitro nel suo referto evidenziando che il proprio tesserato, dopo essere stato ammonito per un fallo commesso, avrebbe protestato animatamente ma senza spintonare l'arbitro.

Sostiene la reclamante che il Calderone, ritenendo di aver subito il fallo piuttosto che commetterlo, si sarebbe limitato a richiamare l'attenzione dell'arbitro mostrandogli i segni evidenti dei tacchetti della scarpa dell'avversario stampati sull'addome.

Evidenzia infine che quanto riportato dall'arbitro relativamente allo spintone subito, non corrisponderebbe pienamente a quanto accaduto in considerazione del fatto che il commissario di campo, presente alla gara, non ne fa menzione nel suo referto.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e che invece la relazione del commissario di campo, ai sensi dell'art. 35 co 2.1 del C.G.S., fa piena prova esclusivamente per la valutazione del comportamento dei sostenitori.

L'esame del referto di gara evidenzia che al 49° del 2° tempo, nel tentativo di richiamare l'attenzione dell'arbitro, il calciatore n. 7 Calderone Santi Roberto, si avvicinava all'arbitro e lo spintonava leggermente per tre volte appoggiandogli il braccio sinistro sul petto. Durante l'episodio il calciatore si mostrava particolarmente agitato e urlava assumendo un atteggiamento irrispettoso.

Questa Corte ritiene che quanto asserito a discolpa dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali e pertanto alla luce di quanto appena dedotto il proposto reclamo non può essere accolto.

In virtù di quanto previsto dall'art. 19 co. 4 lett. A) e D) del C.G.S., la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure appare appena sufficiente a sanzionare le condotte descritte in referto

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo.  
Con addebito della tassa reclamo non versata (€130,00).

### **Procedimento n.137/A**

A.S.D. MONTALLEGRO (AG) avverso squalifica fino al 28.2.18 del calciatore Piro Pietro - campionato 3<sup>a</sup> Categoria Gir. unico gara A.S.D. Montallegro/A.S.D. Alessandria della Rocca del 5.3.17 – Comunicato Ufficiale Delegazione Provinciale di Agrigento n. 58 del 08/03/17.

Con appello ritualmente proposto, l'A.S.D. Montallegro impugna la decisione del Giudice Sportivo Provinciale assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe, chiedendo l'annullamento della squalifica e in subordine una riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato in quanto sproporzionata rispetto agli accadimenti.

La reclamante evidenzia che la condotta posta in essere dal calciatore Piro Pietro, per quanto poco riguardosa, si sarebbe limitata ad una stretta di mano e ad un "appoggiare" la mano alla guancia dell'arbitro in "tono sarcastico/derisorio".

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro e il relativo supplemento fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dopo aver esaminato gli atti ufficiali, è emerso che al 24° minuto del 2° tempo il calciatore n. 6 del Montallegro Piro Pietro, dopo essere stato espulso per atteggiamento irrispettoso, si avvicinava all'arbitro e mentre questi stava riponendo in tasca il cartellino rosso lo

afferrava saldamente per i polsi e lo ingiuriava e poi, dopo avergli lasciato i polsi, lo schiaffeggiava lievemente sul viso e lo derideva.

A questo punto, grazie all'intervento dei calciatori di entrambe le squadre, il Piro veniva allontanato e si accomodava in panchina credendo di potervi rimanere. Successivamente, a seguito dell'invito ad abbandonare il rettangolo di gioco, lanciava con le mani il pallone addosso l'arbitro nel tentativo di colpirlo e profferiva ancora una volta frasi ingiuriose nei suoi confronti.

Alla luce di quanto appena dedotto ritiene questa Corte che le asserzioni della reclamante non trovano riscontro negli atti ufficiali, e pertanto il reclamo proposto non può essere accolto.

E ciò senza contare che la sanzione inflitta al calciatore Piro Pietro appare appena sufficiente a sanzionare le condotte esaminate in considerazione dei plurimi comportamenti irraguardosi e violenti posti in essere nei confronti dell'arbitro.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.

Con addebito della tassa reclamo non versata (€130,00)

### **Procedimento n.138/A**

A.S.D. NUOVA OLIVERI (ME) avverso ammenda di € 100,00 ed avverso squalifica per tre gare calciatori Bellassai Luigi, Genovese Anthony, Nasisi Giovanni; squalifica per due gare calciatore Lembo Giuseppe; squalifica per una gara calciatore Giorgianni Giuseppe - Campionato 3<sup>a</sup> Cat., Gara Nuova Oliveri/Green Tusa del 05/03/2017 – C.U. n. 72 del 10/03/2017 Delegazione Barcellona Pozzo di Gotto.

Con appello ritualmente inviato l'A.S.D. Nuova Oliveri, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che le squalifiche inflitte ai propri calciatori sono ingiuste in quanto l'arbitro dopo l'espulsione del calciatore sig. Lembo si sarebbe rifugiato negli spogliatoi per cui non avrebbe potuto vedere quanto poi descritto in referto.

Avendo la società appellante chiesto rinvio non potendo presenziare all'udienza odierna, avendo fatta specifica e tempestiva richiesta

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rinvia all'udienza del 04/04/2017 ore 16,00, previa sospensione dei termini procedurali.

### **Procedimento 139/A**

A.S.D.C. POLISPORTIVA CEI (PA) avverso squalifica per 7 gare al calciatore Alessandro Bonafede - campionato Allievi Regionali Gir. "A", gara A.S.D. Villabate/A.S.D.C. Polisportiva CEI del 12.3.17 – Comunicato Ufficiale n. 327 SGS 117 del 15/03/17.

La Società A.S.D.C. Polisportiva CEI ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe.

La descrizione dei fatti contenuta nell'atto di impugnazione rappresenta che il calciatore Bonafede Alessandro, a seguito di un fallo concesso alla squadra avversaria, avrebbe assunto un comportamento deprecabile e avrebbe protestato animosamente nei confronti dell'arbitro senza tuttavia avvicinarsi e neanche spintonarlo. Viene evidenziato ancora che dopo il provvedimento di espulsione il Bonafede si sarebbe allontanato immediatamente

dal rettangolo di gioco senza protestare ulteriormente e invita questa Corte ad esaminare le riprese video effettuate da un emittente televisiva.

La reclamante chiede pertanto la riduzione in termini più equi della squalifica inflitta in quanto la sanzione risulterebbe sproporzionata alla reale portata dei fatti, evidenziando che il proprio tesserato, durante tutta la stagione sportiva non avrebbe subito alcun provvedimento disciplinare mantenendo sempre un atteggiamento corretto e rispettoso dei valori dello sport.

Il rappresentante della Società ha illustrato in udienza i motivi di appello.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti di gara e che ai sensi dell'art. 35 co 1.2 del C.G.S. le riprese televisive possono essere utilizzate solo qualora dimostrino che i documenti ufficiali indichino quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione.

In particolare dall'esame del referto di gara è stato possibile accertare che al 43° del 2° tempo il calciatore n. 8 Bonafede Alessandro, durante una protesta isolata spintonava l'arbitro assumendo un contegno irrispettoso nei suoi confronti. Nulla è dato evincere circa l'intensità della condotta violenta a causa della scarsa descrizione dell'episodio.

Questa Corte ritiene che quanto sostenuto dalla reclamante trova parziale riscontro negli atti ufficiali di gara e pertanto il reclamo può essere accolto.

La sanzione inflitta al calciatore Bonafede va rideterminata in termini più equi in considerazione del fatto che dagli atti ufficiali non è dato desumere l'intensità della condotta violenta e che la stessa comunque risulta limitata nel contesto di una protesta isolata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in 5 gare la squalifica inflitta al calciatore Bonafede Alessandro. Senza addebito della tassa reclamo.

### **Procedimento n. 141/A**

A.S.D. ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO (PA) Avverso squalifica fino al 30/06/2017 calciatore sig. Mihaila Julian Cosmin - Campionato C5 Serie D, Gara Oratorio San Giovanni Bosco/Ficarazzi del 11/03/2017 – C.U. n. 72 del 16/03/2017 Delegazione Provinciale di Palermo.

Con appello ritualmente proposto, l'A.S.D. Oratorio San Giovanni Bosco impugna la sanzione indicata in epigrafe, sostenendo, in buona sintesi, che il proprio calciatore non ha usato alcuna violenza nei confronti del direttore di gara, ma si è limitato ad appoggiare una mano sulla spalla di quest'ultimo al fine di richiamarne l'attenzione per ottenere chiarimenti in ordine ad una sua decisione.

L'Arbitro, prosegue la reclamante, si girava di scatto ed invitava il calciatore a non toccarlo e nel contempo assumeva il provvedimento dell'espulsione. Al che il calciatore sig. Mihaila Julian Cosmin si allontanava.

Ragion per cui chiede che la sanzione venga rideterminata in termini più equi.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva preliminarmente, a norma dell'art. 35 C.G.S., comma 1.1, che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ciò premesso, dalla lettura del referto arbitrale si rileva che al 25° del 2° tempo è stato espulso il calciatore sig. Mihaila Julian Cosmin perché si avvicinava al direttore di gara e lo colpiva con violenza sulla spalla causando dolore e costringendo l'arbitro ad indietreggiare.

Il medesimo calciatore assumeva nel contempo un comportamento irrispettoso e minaccioso.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento perché quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e perché la sanzione così come inflitta dal GST appare congrua in relazione a quanto addebitato e non suscettibile della benché minima riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

#### **Procedimento n. 142/A**

Appello del sig. PASQUALINO SURACE, calciatore tesserato per la Soc. Atl. Ribera, avverso squalifica per due gare - Campionato 1° Categoria Girone "A", Gara Atletico Ribera/Libertas 2010 del 19/03/2017 – C.U. n.340 del 22/03/2017

Con rituale e tempestivo appello personale il sig. Pasqualino Surace impugna la sanzione assunta a suo carico dal Giudice Sportivo Territoriale e in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, di non avere commesso quanto riportato in referto dagli ufficiali di gara, essendosi limitato a porre la mano sulla spalla del calciatore avversario come segno di chiarimento su quanto era accaduto poco prima e non certo come atto di violenza. Chiede pertanto una revisione della sanzione a Suo carico.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile il proposto gravame in quanto la sanzione così come inflitta non è impugnabile, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. a) del C.G.S., con conseguente preclusione di ogni esame di merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e, conseguentemente, dispone incamerarsi la tassa reclamo versata (€ 65,00).

#### **Procedimento n.144/A**

A.S.D. ATLETICO CAMPOFELICE (PA) avverso assegnazione gara perduta per 0-3, ammenda € 25,00 e un punto di penalizzazione (1^ rinuncia) - Campionato allievi provinciali girone "A" , Gara Atletico Campofelice/Cefalù Calcio del 18/03/2017 - C.U. n° 74 del 23/03/2017 Delegazione Prov. Palermo.

Con appello ritualmente proposto, l'A.S.D. Atletico Campofelice impugna la decisione del Giudice Sportivo Provinciale chiedendo che venga disposta la ripetizione della gara.

A tal fine rileva che la gara non si sarebbe potuta disputare atteso che per il medesimo giorno alle ore 15.00 sul campo comunale di Campofelice di Roccella si sarebbe disputata, per come in effetti si è disputata, la gara Città di Campofelice/Umbertina, valevole per il campionato di prima categoria girone "B".

La società, dopo avere chiesto audizione, ha fatto pervenire rinuncia alla stessa.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale letti gli atti ufficiali ed acquisito il referto della gara di prima categoria sopra citata, rileva che il gravame è fondato, emergendo la concomitanza tra i due eventi sportivi.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale annulla il provvedimento impugnato e per l'effetto dispone la ripetizione della gara.



Manda alla Delegazione Provinciale di Palermo per quanto di competenza.  
Senza addebito della tassa reclamo.

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 28/03/2017**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**